

22/03/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere - *entra ore 19:44*
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere - *entra ore 20: 53*
- dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria la Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Non partecipa la Consigliere Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica.



Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del 18/01/2018;
2. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
3. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
4. Casi e quesiti deontologici:
 - a) G. L. / D.S. E.;
 - b) Quesito su capacità di intendere e volere e responsabilità disciplinare;
 - c) R. P. / V. N.;
 - d) C. N. / V. N.;
 - e) S. C. / D. M.;
 - f) Quesito sulla conservazione della documentazione in caso di morte del professionista;
 - g) F. P.S. / C. M.;
 - h) S. I. L. / D'A. S. - P. V.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:36.

Si passa al punto 1 dell'ODG: Approvazione verbale del 18/01/2018;

Il Segretario dott. ssa Parolin comunica che non sono pervenute segnalazioni.

Il verbale viene approvato con 8 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Mazzucchelli, Contini, Grimoldi, Ratto, Pasotti) e 4 astenuti (Bozzato, Cacioppo, Marabelli, La Via)

Alle ore 19:44 entra la Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani

Alle ore 19:55 esce il Segretario Dott.ssa Laura Parolin.



Si passa al punto 2 dell'ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver chiesto di modificare la bozza di decreto che prevede le elezioni dei Consigli regionali per il 2019. Specifica di aver proposto l'aggiunta di una terza convocazione con il quorum a zero, al fine di evitare situazioni di stallo. Spiega di aver fatto tale richiesta perché la terza convocazione, prevista nel secondo decreto della legge 3/18, riguarda tutte le professioni sanitarie, eccetto gli psicologi.

Il Consigliere dott.ssa Contini ricorda che il Presidente dott. Bettiga volesse anticipare le elezioni a ottobre 2018. Domanda perciò il motivo per cui il Presidente non abbia affrontato la questione dell'anticipo delle elezioni avendone l'opportunità.

Il Presidente dott. Bettiga risponde che i Presidenti degli Ordini regionali non hanno alcun diritto né di veto né di voto sugli atti ministeriali.

Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene si debba riportare all'Ordine Nazionale degli Psicologi che sia importante interpellare gli Ordini regionali e tenere in considerazione la loro opinione.

Il Presidente dott. Bettiga riferisce di essere d'accordo con il Consigliere dott.ssa La Via. Dichiarò però che non sono i Consigli regionali a doversi esprimere sull'argomento. Afferma che chiederà ai Consiglieri dott. Grimoldi e dott. Pasotti di lavorare sulla legge 3 e le possibili attuazioni della legge Lorenzin.

Comunica che occorre spostare la data dell'approvazione del consuntivo e dell'assestamento al 19 aprile 2018 alle ore 18, prima del Consiglio di deontologia.

Riferisce che nel giorno corrente c'è stato il primo Consiglio monocratico da parte del Consigliere dott.ssa Micalizzi per un caso di esposto Albo B.

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che la Consulta delle Scuole di Specializzazione della Lombardia si è costituita ed è composta da: Luisa Castelluccio, Eugenia Pelanda, Marilena Tettamanzi, Stefania Vassallo e Marta Vigorelli.

Si passa al punto 3 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere dott. Longo riferisce che per la realizzazione della piattaforma riguardante il progetto "Psychomap" sono stati raccolti diversi preventivi. Afferma che tra questi è stato scelto quello di Tunderlow, che è un partner che conosce il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Aggiunge che la sua precedente collaborazione con l'Ente costituisce un elemento di garanzia, fondamentale per la delicatezza delle informazioni da veicolare con questo progetto.

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli affidamenti d'incarico per il progetto "Presentazione libri": dott.ssa Pavone e dott. Senzolo ("La costola perduta. Le risorse del femminile e la costruzione dell'umano").

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 81/18)**



Alle ore 19:59 escono i Consiglieri La Via, Grimoldi e il Tesoriere Longo

Alle ore 20:09 rientrano i Consiglieri La Via, Grimoldi



Si passa al punto 4 dell'ODG:

a) G. L. / D.S. E.;

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

...Omissis

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso G. L. / D.S. E viene approvata con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Ratto, Pasotti) e 2 contrari (La Via , Grimoldi) (**delibera n.82//18**).

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Alle ore 20:11 rientrano il Segretario Dott.ssa Laura Parolin e il Tesoriere Dott. Luca Longo

b) Quesito su capacità di intendere e volere e responsabilità disciplinare;

L'Avv. Massimo Ruggiero risponde al quesito posto dal Consiglio in relazione alla capacità di intendere e responsabilità disciplinare, risposta le cui conclusioni sono state condivise con l'Avv. Elena Leardini.

Per costante giurisprudenza, la responsabilità dell'illecito disciplinare richiede la *suitas* della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie e come possibilità di esercitare un controllo sul proprio comportamento. L'evitabilità della condotta posta in essere delinea, infatti, la soglia minima della sua attribuibilità all'agente, intesa come appartenenza della condotta al soggetto.

D'altra parte, qualora al soggetto che abbia commesso un illecito disciplinare senza volontà consapevole dell'atto e senza possibilità di esercitare un controllo sul comportamento venisse applicata una sanzione, questa non avrebbe alcuna funzione rieducativa, ma solo afflittiva.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Regolamento disciplinare OPL precisa, all'Art. 2, che «la responsabilità disciplinare sussiste ove siano accertati comportamenti volontari in violazione...».

L'espressione è la stessa utilizzata dal precedente Codice deontologico forense, mentre, in maniera più esplicita, il nuovo Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014, entrato in vigore il 15 gennaio 2015), all'Art. 4, prevede che: "la responsabilità disciplinare, discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni".

Le ragioni del principio in parola sono spiegate con molta chiarezza dalla sentenza n. 128 del 2013 del Consiglio Nazionale Forense: «il soggetto il quale, al momento in cui pone in essere la condotta contraria alla regola deontologica, versi, a causa di una grave infermità, in stato di totale incapacità di intendere e di volere, in quanto totalmente privo del dominio della sua volontà, non può essere ritenuto responsabile disciplinarmente. Viene, evidentemente, meno in tale ipotesi la volontarietà dell'azione e del comportamento, requisito imprescindibile per l'affermazione di responsabilità.

Per contro, anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità di intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e volere nel senso di affievolirla, ma non escluderla del tutto, non ostano alla configurabilità dell'illecito disciplinare, potendo avere rilievo solo ai fini della sua valutazione e dell'entità della pena da irrogare».

La capacità di intendere è l'idoneità del soggetto ad orientarsi con una percezione adeguata della realtà e del significato delle proprie condotte e delle loro eventuali ripercussioni. La capacità di volere si identifica, invece, nell'attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che sono alla base dei comportamenti. E', quindi, rilevante qualsiasi disturbo che, incidendo sulla psiche, comprometta irrimediabilmente la capacità di intendere e volere del soggetto e, quindi, la capacità di comprendere il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi in modo conforme.

La volontarietà della condotta illecita, cioè la capacità di intendere e di volere, e l'elemento soggettivo del fatto illecito che il soggetto sta compiendo, operano su piani diversi. La prima, essendo un presupposto della responsabilità disciplinare, deve essere accertata con criterio di priorità rispetto alla seconda.

Nella Relazione di accompagnamento al Contributo alla stesura del Regolamento disciplinare degli Ordini professionali, approvato dal CNOP il 20.6.2008, si chiarisce che <<l'elemento soggettivo - o psicologico - riguarda l'attitudine psichica con la quale viene compiuta l'azione o omissione disciplinarmente rilevante. La responsabilità disciplinare, infatti, non può assumere connotati di "responsabilità oggettiva", che scatta a prescindere dalla valutazione del profilo psicologico, ma, più correttamente, deve presentare, accanto all'elemento materiale, un profilo di intenzionalità o quantomeno di colpa... E', infatti, necessario che accanto al dato materiale vi sia l'intenzionalità della condotta, o quantomeno un profilo di colpa>>.

Discussione

Un Consigliere sottolinea la difficoltà di valutare la capacità di intendere e di volere (totale o parziale) al momento del fatto che non è detto discenda da una



malattia.

L'avv. Ruggiero evidenzia che la Cassazione, con una sentenza in materia disciplinare (Cassaz. Sez. Lav. Sent. 25955/17), ha ritenuto che, accertata la incapacità del soggetto in due periodi di tempo prossimi, deve ritenersi, fino a prova contraria, la incapacità del soggetto nel periodo intermedio.

Un Consigliere sottolinea come in sede penale occorra una perizia psichiatrica, mentre nel nostro caso occorre una competenza generica, perché noi non stiamo procedendo a una valutazione specialistica ma stiamo procedendo a una valutazione esattamente come qualunque altro organo disciplinare (come potrebbe fare il Consiglio forense).

L'Avv. Ruggiero fa presente che in relazione alla valutazione della prova, come in tutti i procedimenti disciplinari, se il Consiglio non ritiene convincente il parere medico – legale prodotto dalla parte o non lo ritiene esauriente, può disporre un accertamento. Il soggetto potrà rifiutarsi, ma se il soggetto si rifiuta, si può trarne un'argomentazione. Questo è un discorso di tipo probatorio.

Un Consigliere afferma che le ultime due radiazioni che si sono comminate, erano soggetti con una situazione probabilmente patologica e, abbastanza grave, in termini di deterioramento cognitivo. In quella situazione, in entrambi i casi, si era ipotizzato che si trattasse di persone con una demenza precoce e quindi con un'incapacità in qualche modo di determinare le proprie azioni. Il Consigliere sottolinea che esiste, oltre al tema della funzione della pena in cui si fa un'equazione assolutamente precisa tra la funzione della pena in sede penale come significato retributivo, rieducativo anche quello dissuasivo generale, specifico, anche una discussione sul significato della pena. La natura della pena, in questo caso, è costituita dalla possibilità o meno, parlando delle sanzioni di fatto, di



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

ostacolare la possibilità per un soggetto di continuare a lavorare. Quindi non è una pena astratta o generica che va a ledere un diritto di carattere generale, come il diritto alla libertà dell'individuo che viene limitata nel momento in cui io vado a incarcerarlo, ma la natura della pena, che è costituita dalla sospensione o dalla radiazione rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa. La nostra pena è molto specifica e riguarda una normazione che è in realtà una forma di accordo stabilito all'interno di una comunità professionale. Se si incontra un soggetto di cui si ritiene che l'esecuzione degli atti tipici della sua professione possa produrre nocumento alla salute pubblica, si deve intervenire. In questo si deve risalire alla funzione degli Ordini, quindi alla funzione della deontologia all'interno del meccanismo di funzionamento degli Ordini professionali. Le professioni sono tali perché l'articolo 33 della Costituzione affida un bene collettivo, nel nostro caso costituito dalla salute pubblica, ai professionisti. Se la salute psichica degli individui è data, diciamo in gestione, agli psicologi e ai medici autorizzati dallo stato attraverso un meccanismo preciso, di fronte a un soggetto che si pensa possa essere pericoloso per la salute pubblica, gli psicologi verrebbero meno a un compito istituzionale che lo stato ha loro affidato se non "fermassero" quel professionista. Bisogna dunque aggiungere che cosa fa un Ordine professionale, qual è la funzione che svolge l'Ordine professionale e a che cosa serve la deontologia all'interno di questo dispositivo. Tanto è vero che, nel caso specifico della Lombardia, negli due ultimi casi in cui si è radiato un iscritto, è avvenuto perché si è ritenuto che questi colleghi, col nostro legittimo dispiacere, non potessero più svolgere la professione. Abbiamo ritenuto di dover "proteggere" la società civile rispetto all'esercizio professionale di questi iscritti.

Un Consigliere sostiene che, nei casi citati di radiazione, c'erano dei



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

comportamenti espliciti degli iscritti che erano l'oggetto dell'esposto e che andavano a incidere su quello che è stato chiamata la tutela, il decoro della professione (Art.2).



Un Consigliere ribatte che, se entriamo nel merito della situazione specifica significa che non accettiamo la presentazione di un certificato medico. Se accettiamo la certificazione dovremmo chiudere l'audizione perchè nel momento in cui l'iscritto ha commesso l'azione non era in grado di intendere e volere. La nostra funzione non è quella di comminare una pena similmente al giudizio penale, ma è quella di giudicare l'idoneità di un soggetto a svolgere una professione. La sanzione è legata alla professione: la funzione del Consiglio è di proteggere la collettività rispetto ai comportamenti degli iscritti. L'Ordine valuta il caso singolo e, da questo punto di vista, si deve ragionare sul caso specifico.

L'Avv. Ruggiero sostiene che non si può attribuire al procedimento disciplinare una funzione di inibizione e sanzione collegata all'idoneità psico - fisica del soggetto a svolgere la professione di psicologo. Le sanzioni disciplinari si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 26 delle legge professionale ed è illegittimo ritenere che possano svolgere la funzione di prevenzione e sorveglianza della idoneità psico - fisica del professionista.

Per l'esercizio della professione di psicologo non è, infatti, prevista, diversamente da quanto avviene, ad esempio, per i piloti, una certificazione di idoneità psico-fisica.

Quanto all'ipotesi di un soggetto che è, al momento del giudizio, incapace di intendere e volere, deve escludersi la possibilità di instaurare con lui una relazione procedimentale. Per arrivare a parlare con lui dell'illecito che ha commesso, devo avere di fronte un interlocutore che mi capisce (capacità di stare in giudizio).

Un Consigliere sottolinea che se non interveniamo con una sanzione su un iscritto, che potrebbe creare dei danni nel sociale, non tuteliamo il cittadino.

L'avv. Ruggiero risponde che la sanzione disciplinare non può avere una funzione di prevenzione generale. Se io utilizzo la radiazione con una funzione che la legge non mi dà, sto facendo un abuso.

Un Consigliere ribadisce che noi abbiamo una funzione deontologica che esercitiamo a nome e per conto dello Stato sulla base di un Codice deontologico che è deciso dai colleghi attraverso una procedura referendaria assumendoci una responsabilità, che è la ragione per la quale facciamo applicare il Codice deontologico, cioè tutelare i cittadini dalla *malpractice* professionale. È ovvio che non è possibile fermare un collega che non abbia commesso un illecito disciplinare, ma nella misura in cui il collega l'illecito disciplinare lo ha commesso, il Consiglio non solo ha il potere, ma ha il dovere di graduare la sanzione in base alle considerazioni che fa rispetto all'impatto del lavoro di questo collega nel sociale.

Un Consigliere richiama la sospensione cautelativa che è stata fatta in passato nel caso di un collega che ha commesso un reato penale. Per gli avvocati esiste la sospensione cautelare, l'Ordine l'ha applicata nel 1996-97 con parere dell'Avv. Danovi.

L'Avv. Ruggiero sottolinea che, nell'ipotesi che l'iscritto abbia commesso un reato penale, può ipotizzarsi una violazione dell'Art. 2 CD, per avere tenuto un comportamento contrario al decoro e alla dignità. La sospensione cautelare può essere adottata solo se prevista dalla legge. Così, ad esempio, la Legge professionale degli avvocati (art. 60), prevede la possibilità di deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione se ricorrono i presupposti tassativamente previsti dalla legge stessa (ma non si tratta, comunque, di ipotesi



riguardanti la idoneità psico – fisica del professionista) e per la specifica durata prevista dalla legge, dovendosi appunto escludere un potere discrezionale di applicazione fuori dai casi stabiliti.



Un Consigliere sostiene che se un iscritto non fosse in grado di svolgere la professione, perché non in grado di intendere e volere, sarebbe disposto a sostenere questo anche davanti alla Corte d'Appello perché l'Ordine ha l'obbligo e il dovere di fermare un collega di questo tipo.

Un Consigliere ritiene che se l'Ordine considera un collega non idoneo a svolgere la professione, può rischiare e deve prendersi questa responsabilità.

Un Consigliere sostiene che se una persona è incapace di intendere e di volere, è probabile che abbia violato qualche articolo del Codice Deontologico. La discussione si sposta dunque sulla pesantezza della sanzione in quanto questo professionista, prendendosi cura di altri ha la possibilità di influire in maniera determinante e negativa sulla vita e sulla salute delle persone. Gli sembra improbabile che chi non è capace di intendere e volere non abbia commesso qualche illecito deontologico.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Alle ore 20:53 entra il Consigliere Dott. Paolo Campanini

Alle ore 21:00 esce il Tesoriere Dott. Luca Longo

c) R. P. / V. N.;

Il Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

...Omissis

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso R. P. / V. N. ai sensi degli Artt. 2, 3, 4, 5, 17, 22, 26, 28 del Codice Deontologico viene approvata

all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Cacioppo, Grimoldi, La Via , Marabelli, Ratto, Pasotti) **(delibera n.83 /18)**



La convocazione è fissata per il giorno 21/06/2018 alle ore 20:00

Alle ore 22:20 esce il Presidente Riccardo Bettiga

d) C. N. / V. N.;

Il Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

...Omissis

La delibera di supplemento istruttoria del caso C. N. / V. N. viene approvata con 9 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Ratto), 1 contrario (Bertani) e 2 astenuti (Campanini, Pasotti) **(delibera n.84/18)**

Alle ore 22:40 rientra il Presidente Riccardo Bettiga

e) S. C. / D. M.

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

...Omissis

La delibera di **archiviazione** del caso S. C. / D. M. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Contini, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 astenuto (La Via) **(delibera n.85 /18).**

f) **Quesito sulla conservazione della documentazione in caso di morte del professionista;**



Il Consiglio decide di rinviare il punto

Alle ore 23:04 esce il Presidente Riccardo Bettiga

g) F. P.S. / C. M.;

Il Consigliere relatore dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

...Omissis

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso F. P.S. / C. M ai sensi degli Artt. 4, 24, 25 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n86/18)**

La convocazione è fissata per il giorno 12/07/2018 alle ore 20:00.

L'altro punto all'ordine del giorno non è stato discusso.

Alle ore 23:30 il Vicepresidente Mazzucchelli dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 19/04/2018

Il Presidente	Il Segretario	La coordinatrice della
Riccardo Bettiga	Laura Parolin	Commissione Deontologica
		Barbara Bertani

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA